



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2008

Modifiche alla legge 13 maggio 1985, n. 190, in materia
di riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

ONOREVOLI SENATORI. - In data 5 febbraio 2003 è stato approvato dal Senato il disegno di legge n. 848, divenuto legge 14 febbraio 2003, n. 30, contenente la delega al Governo in materia d'occupazione e mercato del lavoro.

Trova così una prima fase di realizzazione la riforma del mercato del lavoro, avviata con il libro bianco presentato il 3 ottobre 2001 e finalizzato ad introdurre, anche nel nostro ordinamento, conformemente ai modelli europei e nord americani, strumenti e modelli di flessibilità.

Le grandi innovazioni cui il testo legislativo prelude abbisognano dell'individuazione di una categoria di soggetti destinatari altamente compatibile con le finalità dell'evoluzione legislativa.

La categoria dei quadri portatrice di specifiche e qualificate istanze del mondo delle professionalità medio, ha voluto e sostenuto i programmi contenuti nel libro bianco. Essa è pure particolarmente attenta alle innovazioni che si apprestano ad essere introdotte sui temi del mercato del lavoro, dei contratti a contenuto formativo, della certificazione dei rapporti di lavoro.

L'attuazione di queste previsioni legislative non esiterà a ripercuotersi sugli assetti delle relazioni sindacali-aziendali che da un piano uniforme e collettivo, approderanno

verso istanze molto attente agli interessi delle categorie professionali.

Potremmo assistere a breve ad uno spostamento di equilibri a favore della specificità professionale dei soggetti o di gruppi di soggetti.

Riteniamo pertanto, che nell'attuale fase di evoluzione normativa, debbano trovare adeguato ruolo i soggetti sindacali che, come i quadri appaiono esponenziali di specifici e significativi settori del mondo del lavoro.

Per tale motivo, si ritiene che in maniera armonica alla legislazione delegata che farà seguito all'importante provvedimento costituito dalla citata legge n. 30 del 2003, dovrà accompagnarsi apposita normativa che valorizzi ed individui con precisione le attribuzioni dei quadri.

L'intervento legislativo che viene auspicato si sintetizza nei seguenti termini:

1) una più specifica definizione della categoria estesa al rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti pubblici che non possa essere disattesa in alcun modo dalle parti;

2) riconoscimento della rappresentatività anche per le organizzazioni sindacali dei quadri, in particolare negli organismi bilaterali che accompagneranno l'attuazione della citata legge n. 30 del 2003 ed i decreti legislativi che alla stessa faranno seguito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 13 maggio 1985, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze dei datori di lavoro pubblici e privati che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, nonché da coloro che, sebbene non appartenenti alla categoria dei dirigenti alle dipendenze dei predetti datori di lavoro, svolgono compiti che richiedono l'iscrizione ad ordini o albi, quali i professionisti dipendenti. In tale categoria rientrano i vicedirigenti di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 2002, n. 145, e successive modificazioni, ed i ricercatori con responsabilità equivalenti ai quadri cui si applica la presente disciplina.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Le organizzazioni sindacali della categoria dei quadri rappresentate nell'ambito del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) partecipano alle elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) disponendo di apposito collegio elettorale.»;

c) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Negli organismi ed enti bilaterali e negli enti pubblici nei quali sono previste rappresentanze del mondo del lavoro, sono chiamati a partecipare di diritto i lavoratori designati dalle organizzazioni

sindacali della categoria dei quadri che fanno parte del CNEL».

Art. 2.

1. È fatta salva la facoltà per i prestatori di lavoro dipendente individuati ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 di usufruire della rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria dei quadri, membri del CNEL.